



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Mario RISTUCCIA Presidente

dott. ssa Fausta DI GRAZIA Consigliere

dott. Luigi IMPECIATI Consigliere relatore

Visto l'atto di citazione del Procuratore Regionale presso questa Corte.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2008, con l'assistenza del segretario sig.ra Antonella CIRILLO, il relatore dott. Luigi IMPECIATI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Massimo DI STEFANO e gli avv.ti MALINCONICO, VALLEFUOCO, MORETTI e GALLINARO per i convenuti.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 064402/R del registro di Segreteria promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei sig.ri:

1) 1) **D'AMANTE Silvio**, nato a Gaeta (LT) il 14.10.1954, residente in Formia, via don Luigi Sturzo n. 59, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo VALLEFUOCO, Valerio VALLEFUOCO e Nicola MORETTI, elettivamente domiciliato

presso lo studio del primo difensore in Roma, viale Regina Margherita n. 294;

2) 2) **GURATTI Roberto**, nato a Latina il 4.9.1950. ivi residente in via Ulpiano n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni MALINCONICO ed elettivamente domiciliato in Roma, via delle tre Madonne n. 20 presso lo studio Valentini;

3) 3) **MASIELLO Emilio**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29.9.1947, residente in Formai, via del Sole s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe GALLINARO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaeta (LT), via Atratina n. 44

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco SMIROLDO, ha evocato in giudizio i sigg. Silvio D'AMANTE, Roberto GURATTI ed Emilio MASIELLO rispettivamente e con riferimento al periodo temporale d'interesse, Sindaco e dirigenti del Comune di Gaeta, affinché gli stessi siano condannati a risarcire il citato Ente locale della somma complessiva di € 54.175,00, ripartita come infra.

Riferisce parte attrice che, a seguito di un articolato esposto del 29.1.2004, aveva avviato un'istruttoria finalizzata a verificare se, come denunciato, il Comune di Gaeta, da anni, aveva locato a privati, a prezzi irrisori, beni di proprietà comunale omettendo di adeguare periodicamente i relativi canoni, almeno sino al 2004, con un danno alle casse dell'Ente pari ad € 108.355,99.

Gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza avevano così consentito di appurare che il sindaco D'AMANTE, pur avendo ricevuto apposito mandato per la revisione dei canoni, con delibera di Giunta n. 1112 del 19.7.2006, aveva ommesso di darvi attuazione sino a che era rimasto in carica.

La stessa omessa cura degli interessi comunali viene addebitata sia all'arch. GURATTI, per l'anno 1999, sia al suo successore alla direzione del Settore VI (Lavori pubblici e patrimonio del Comune), ing. MASIELLO, in carica dall'1.2.2000 al 2004.

I fatti addebitati sono stati contestati con rituale invito a dedurre notificato tra il 14 ed il 22 luglio 2005 e gli odierni amministratori e dirigenti hanno controdedotto e, su loro richiesta, sono stati anche ascoltati personalmente.

Tuttavia il P.M., non avendo ritenuto possibile archiviare la loro posizione, li ha citati in giudizio alla luce delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge n. 537/93 e dell'art. 32, comma 8 della legge n. 724/94 la cui combinata previsione imporrebbe l'aggiornamento dei canoni, nonché in relazione al valore di mercato degli immobili locati e al doveroso adeguamento, nella misura del 75% annuo della variazione del costo della vita.

In base al computo effettuato dal requirente, per il 1999 è stata accertata un'omessa riscossione di € 17143,70, per il 2000 pari ad € 17344,29, per il 2001 pari ad € 17874,92, per il 2002 pari ad € 18291,20, per il 2003 pari ad € 18785,65 e per il 2004 di € 18916,23 ma che il requirente, in base allo stato di carente manutenzione degli immobili, ha ritenuto di poter contestare agli attuali convenuti solo nella misura del 50%.

Quanto all'elemento psicologico, il P.M. reputa evidente la grave incuria dimostrata sia dal dott. D'AMANTE, in ragione della delibera citata e per aver sottoscritto, il 18.1.1999, le relative denunce di locazione, sia dell'arch. GURATTI, in ragione della sua posizione funzionale e per aver sottoscritto una determinazione dirigenziale del 15.1.1999 nella quale si fa espresso riferimento alla modestia dei canoni sia, da ultimo, dall'ing. MASIELLO, suo successore, sicuramente a conoscenza dell'irrisorietà dei canoni.

In relazione ai singoli apporti alla verifica del danno il P.M. contestata la responsabilità amministrativa dei singoli, suddivide la misura del danno risarcibile in € 28.873,00 a carico del dott. D'AMANTE, in € 22.802,00 a carico dell'ing. MASIELLO ed in € 2500,00 a carico dell'arch. GURATTI.

Nei confronti di quest'ultimo è stata chiesta, ai sensi dell'art. 49 del R.D. n. 1038/33, modificato dall'art. 5, comma 8 del D.L. n. 453/93, provvedimento monitorio che il Presidente della Sezione non ha ritenuto di adottare.

I tre convenuti si sono tutti ritualmente costituiti.

Il dott. D'AMANTE, con il patrocinio degli avvocati VALLEFUOCO e MORETTI ha osservato, in primo luogo, che egli è cessato dalla carica nel maggio 2002 per cui non possono essergli addebitate le asserite minori entrate relative ad epoca successiva.

Nel merito, ha difeso la correttezza della propria gestione richiamando, in primis, la delibera n. 1112 del 19.7.1996, evocata dalla Procura a sostegno della tesi accusatoria, con la quale si dispone la restituzione ad un locatario delle maggiori somme dallo stesso pagate a titolo di affitto locali e di procedere al recupero di minori entrate verso altri.

L'atto amministrativo, a differenza di quanto sostenuto dal requirente, dimostrerebbe – a suo dire - la propria puntigliosa cura dell'interesse dell'Ente.

Assume poi che, in ogni caso, la responsabilità gestionale era affidata dallo Statuto Comunale al dirigente del settore, ing. MASIELLO, più volte sollecitato, alla presenza di testi (dei quali chiede in via istruttoria l'audizione) al compimento dei necessari atti di adeguamento, per cui incongrua appare la contestata responsabilità agli organi politici dell'Ente, attributari dei soli poteri di indirizzo.

Quanto alla quantificazione del danno, ne contesta gli importi anche in relazione alle condizioni di degrado dei locali oggetto dell'indagine.

Eccepisce poi la prescrizione del danno.

Chiede, pertanto, di essere mandato assolto da ogni addebito e in subordine, che venga esercitato il potere riduttivo.

L'arch. GURATTI, assistito dall'avv. MALINCONICO, ha depositato in data 22 dicembre 2006 le proprie deduzioni nelle quali, premesso di essere stato responsabile del settore solo nel periodo 1° gennaio-31 luglio 1999 (e non 31 dicembre come affermato in citazione), opina che il breve tempo è stato dedicato all'organizzazione del lavoro secondo l'ordine di priorità e quindi nega qualsiasi omissione o incuria.

Nega altresì l'esistenza di un valido elemento soggettivo per la complessità degli accertamenti da compiere per la valutazione degli immobili e di un nesso causale tra la sua condotta e la verifica del danno, del quale dovrebbe, semmai, essere chiamato a rispondere il suo successore.

Da ultimo, quanto alla determinazione dello stesso detrimento, opina trattarsi di un calcolo presuntivo, privo di connotazioni di certezza e, pertanto, inidoneo a fondare la richiesta di condanna avanzata dalla Procura.

Chiede, pertanto, che la domanda attorea sia respinta.

Da ultimo, l'ing. MASIELLO, patrocinato dall'avv. Giuseppe GALLINARO, muove una preliminare eccezione di inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 9 comma 3 della legge n. 537/93, come sancito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 295/98 e dalla sezione di controllo per la regione siciliana di questa Corte con deliberazione n. 28/98.

Sempre in via preliminare contesta la quota parte di danno relativa ad epoca anteriore al febbraio 2000, data di nomina a responsabile del settore VI del Comune di Gaeta.

Nel merito, poi, contesta sia la possibilità di modificare unilateralmente i canoni di locazione in quanto i relativi contratti sottostavano alla disciplina di cui all'art. 27 della legge n. 392/78.

Ne discenderebbe che gli stessi potevano essere solo aggiornati con le variazioni ISTAT oppure non potevano essere soggetti a revisione in quanto formalizzati solo nel 1999 e, come tali, immodificabili per anni sei.

Sempre nel merito contesta, in maniera analitica, la quantificazione del danno procedendo ad una descrizione degli immobili locati, per ognuno dei quali critica la quantificazione cui è giunta, su base presuntiva, la Guardia di Finanza. A conforto di tale assunto cita anche la riduzione al 50% spontaneamente effettuata dal requirente sul presunto danno.

Conclude chiedendo di essere mandato assolto da ogni addebito oppure, in via residuale, che venga fatta applicazione del potere riduttivo.

Pervenuto al dibattimento il giudizio, nell'udienza del 15 gennaio 2007 il Collegio, ritenendo necessario procedere ad approfondimento istruttorio, con ordinanza n. 040/2007 ha disposto che il Comune di Gaeta precisasse, per ogni immobile suindicato e distinto per anno, quanto ha percepito a titolo di adeguamento del canone tra il 1999 ed il 2004 e che l'Agenzia del Territorio di Latina procedesse al computo estimativo degli immobile con precisazione del canone annuo ritenuto congruo nel medesimo periodo.

Sia il Comune di Gaeta che l'Agenzia del Territorio hanno fornito gli elementi di conoscenza e valutazione richiesti.

In particolare mentre il primo ha fornito gli importi globali versati negli anni d'interesse, dichiarando l'impossibilità di pervenire a soluzione analitica, l'Agenzia del Territorio ha rimesso dettagliata relazione nella quale procede ad estimazione di ogni

singolo immobile in base a parametri di mercato e rivalutazione fornendo, in conclusione, una puntuale precisazione dei corretti canoni locativi che conduce ad una stima cumulativa del danno a circa € 92.850,00.

In questo senso la Procura, con proprio atto dell'8 ottobre 2007, ha modificato, ex art. 183 c.p.c., la sua domanda risarcitoria procedendo alla rideterminazione del danno ad ognuno addebitabile, nella misura di € 12.000,00 al sig. D'AMANTE ed € 7.720,00 al sig. GURATTI, relativamente al 1999 nonché € 36.565,00, rispettivamente, al sig. D'AMANTE e al sig. MASIELLO per gli anni compresi dal 2000 al 2004.

In prossimità dell'odierna udienza l'avv. VALLEFUOCO, difensore del sig. D'AMANTE ha depositato propria memoria nonché consulenza tecnica del geom. IZZI.

Nell'atto defensionale si richiamano tutte le argomentazioni già esposte nella memoria del 23 dicembre 2006 e, in particolare, che la sua eventuale responsabilità non può che riguardare il periodo 1999-2002 (e non 2004), essendo in quell'anno cessato dall'incarico. Evidenzia, altresì, che egli, al termine del suo mandato, ha sollecitato i dirigenti a riferire al nuovo sindaco le questioni pendenti e che la delibera evocata dalla Procura (n. 1112 del 1996) proverebbe il suo zelo e, in ogni caso, non potrebbe essere estesa agli immobili in essa non contemplati.

Riafferma il suo avviso circa l'inapplicabilità, ai casi di specie, della disciplina ex art. 9 della legge n. 537/93 e 32 della legge n. 724/94 ed eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.

Nel merito, ha confermato l'assenza di responsabilità da parte del sindaco D'AMANTE, non diversamente dimostrata dalla Procura ma, anzi, confermata dallo Statuto del Comune che affidava ai dirigenti la gestione dei ruoli dei tributi e dei canoni, peraltro già stabilita dall'allora vigente art. 51 della legge n. 142.90.

Contesta, poi, la quantificazione del danno, anche sulla base della consulenza tecnica del geom. IZZI, alla quale rinvia, nonché la mancanza di dolo o colpa grave e l'insindacabilità delle scelte effettuate dai vertici politici.

Da ultimo, eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio.

L'avv. GALLINARO, con atto depositato il 19 settembre 2008 ha confermato le deduzioni e richieste difensive già formulate nell'interesse dell'ing. MASIELLO e contestato le acquisizioni istruttorie, anche sulla base di consulenza tecnica del geom. Pierluigi VELLA, nonché la nuova domanda del P.M..

Ha insistito per l'assoluzione del suo assistito o, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo.

All'odierna udienza, il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda attrice e il rigetto dell'eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa. Nel merito, rileva come l'esistenza di un danno, evidenziata dalla Guardia di Finanza, sia stata confermata dall'Agenzia del Territorio che, contrariamente a quanto dedotto dalle difese, avrebbe compiuto un'idonea relazione individuando anche corretti parametri di raffronto.

L'avv. MALINCONICO, patrono dell'arch. GURATTI, ha eccepito l'inammissibilità della domanda aggiuntiva della Procura e, nel merito, ha sottolineato come il suo assistito abbia svolto servizio solo per circa sei mesi (e non per l'intero anno come posto dal requirente), durante i quali non ha potuto provvedere alla revisione dei canoni di locazione perché essa avviene su base annuale e, soprattutto, poiché impegnato in pressanti adempimenti, tutti di maggior rilievo finanziario e istituzionale.

Ha contestato l'assenza di prova e del necessario elemento soggettivo, concludendo per l'assoluzione dell'arch. GURATTI.

L'avv. VALLEFUOCO, in difesa del dott. D'AMANTE, ha confermato la propria richiesta di declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, dal quale non si

comprenderebbe se venga contestato il mancato aggiornamento o la rideterminazione dei canoni. Ha soggiunto che il Sindaco è organo politico e non amministrativo e che le funzioni di pratica gestione sono affidate ai dirigenti dei vari settori, dallo stesso sempre sollecitati nel periodo in cui è rimasto in carica (fino al 2002).

Ha contestato la relazione dell'Agenzia del Territorio, confermando le censure già rivolte nella consulenza depositata e, nella convinzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, ha chiesto l'assoluzione del suo assistito.

L'avv. MORETTI, anch'egli difensore del sindaco D'AMANTE, nel richiamare e confermare gli atti difensivi già depositati, si è associato alla richiesta di assoluzione del proprio patrocinato.

L'avv. GALLINARO, difensore dell'ing. MASIELLO, ha confermato le proprie perplessità in ordine alla disciplina normativa applicabile al caso di specie, richiamando le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte dei conti siciliana nella stessa materia nonché ribadendo la mancata fissazione di criteri da parte del Ministero delle Finanze.

Ha contestato poi la valutazione effettuata dall'Agenzia del Territorio su immobili praticamente fatiscenti e incommerciabili, locati da anni. Per tale motivo l'ing. MASIELLO, al momento del suo insediamento, preso atto dell'esistenza di una situazione già sedimentata, ha cercato di gestirla al meglio, pur in mancanza di un regolamento.

Ha insistito per la sua assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della cognizione di questo Collegio è il mancato adeguamento di canoni locativi di alcuni immobili situati nel Comune di Gaeta, rientranti nel patrimonio di detto Ente, con un danno quantificato dal requirente, dapprima, in complessivi €.

54.175 (pari al 50% del danno stimato dalla Procura e ripartito, in misura diseguale, tra i convenuti) e poi, a seguito dell'istruttoria espletata da questo Collegio, ha modificato la propria domanda chiedendo la condanna degli stessi a complessivi € 92.850,00.

Il Requirente offre un quadro normativo di riferimento (l'art. 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e l'art. 32, comma 8 della legge 23 dicembre 1994 n. 724) che viene contestato dalla difesa dell'ing. MASIELLO e la cui eventuale condivisione priverebbe l'accusa del fondamento giuridico della sua pretesa.

La questione assume quindi valenza preliminare e dev'essere immediatamente affrontata e risolta.

Obietta il patrocinatore dell'ing. MASIELLO che l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sarebbe inapplicabile, come sancito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 295/1998 e ritenuto anche da una decisione della Sezione di Controllo della regione Siciliana n. 28/98, in ragione della mancata emanazione, all'epoca, dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto fissare l'aliquota di aggiornamento.

La censura non è condivisibile e, in ogni caso, potrebbe ritenersi ampiamente superata dall'entrata in vigore della norma successiva che ha dettato, senza prevedere alcun rinvio, l'obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 1995 – di procedere all'adeguamento dei canoni annui, rapportandoli ai prezzi di mercato.

Un'attenta lettura della norma evocata dalla difesa, peraltro, consente di pervenire a conclusioni difformi dalle ricordate pronunce (l'ordinanza della Corte Costituzionale, ad onor del vero, consiste solo in una declaratoria di inattualità della paventata lesione per inoperatività della norma all'epoca) perché se è vero che il 3° comma dell'art. 3 della legge n. 537/93 prevedeva l'aggiornamento del canone con decreto dei Ministri competenti, consentiva altresì, attraverso la congiunzione

avverbiale "comunque", la possibilità di aggiornarli in misura non inferiore all'equo canone.

Come detto, la norma successiva della legge n. 724/94 (art. 32, co 8) consente, in ogni caso di ritenere superate le denunciate perplessità, proprio perché impone una determinazione dei canoni annui di affitto avendo come riferimento il valore locativo di mercato.

Né miglior sorte può riservarsi alla considerazione che, essendo i contratti assoggettati ad obbligo di registrazione, da quella data si era costituito un vincolo di immodificabilità degli stessi, ai sensi degli art. 27 e ssgg. della legge n. 392/78 poiché l'art. 32, comma 8 della legge n. 724/94 contiene un'espressa deroga alle disposizioni di legge in vigore.

Trova quindi vigenza ed effettività il quadro normativo delineato dalla Procura e, su tale acquisizione, può procedersi all'ulteriore cognizione delle fattispecie dedotte in giudizio.

Precisato questo, in punto di fatto deve dirsi che non vi è dubbio, ne è stato contestato da alcuno, che gli immobili esaminati siano stati locati, da anni, dal Comune di Gaeta e che i relativi canoni non siano stati, se non per un breve periodo (l'ultimo) assoggettati a revisione.

La contestazione della Procura attrice ha riguardo ad otto immobili (cinque ubicati in lungomare Caboto, adiacenti ai Bastioni, due in Piazza Commestibili, nel centro medievale e uno in via Garibaldi, vicino al Cimitero Monumentale), tutti locati da molti anni ad artigiani e commercianti.

La relazione della Guardia di Finanza depositata dalla Procura, quella dell'Agenzia del Territorio e quelle depositate dalle difese, hanno consentito, a questo Collegio, di poter apprezzare compiutamente sia l'effettiva ubicazione degli immobili

che il loro stato di manutenzione, nonché l'utilizzo che degli stessi ne fanno i locatari.

La Consulenza disposta da quest'Ufficio ha premesso, al puro calcolo estimativo, considerazioni generali che appaiono condivisibili e, in parte, condivise sia dalla Procura che dai convenuti, ovvero che si tratta di immobili aventi una collocazione sicuramente "singolare" nel tessuto urbano, che si trovano in condizioni assolutamente precarie di manutenzione e l'assenza di un vero e proprio mercato per immobili aventi le medesime caratteristiche.

L'Agenzia del Territorio, in ogni caso, ha ritenuto di dare soluzione al quesito posto utilizzando il metodo del valore di mercato dei beni esaminati aumentato di un saggio di fruttuosità.

La determinazione di quest'ultimo risulta essere la composizione di rilevazioni di mercato, unite all'effettiva ubicazione e utilizzazione dei beni nonché alle intrinseche caratteristiche degli immobili esaminati i quali, soprattutto quelli ubicati nella zona dei "Bastioni" presentano un'insufficiente flessibilità di utilizzazione e richiedono "notevoli lavori di riattamento".

L'Agenzia del Territorio ha così potuto determinare, da un lato, un saggio di fruttuosità che varia tra il 5% e il 6% e quantificato un valore locativo (al 1999) pari a €. 700-1800/mq per quelli a destinazione commerciale, € 520-880/mq per quello di lungomare Caboto n. 98 a destinazione residenziale e €. 260,00/mq per le cantine deposito.

Applicando il calcolo matematico indicato, ovvero $R \text{ (valore locativo)} = V \times R$ (Valore del bene per saggio di fruttuosità), l'Agenzia del territorio ha determinato per ognuno degli immobili il valore del corrispondente canone annuo, aggiornato secondo le variazioni ISTAT dal 1999 al 2004.

Il Collegio, per quanto attiene all'analisi dei valori fa rinvio alla consulenza, le

cui risultanze condivide e fa proprie.

La conclusione cui è pervenuta l'Agenzia incaricata è che in relazione al danno prodottosi a causa del mancato aggiornamento dei canoni nel periodo 199/2004:

- 1) 1) per l'immobile sito in lungomare CABOTO, di circa 165 mq, adibito ad attività artigianale di restauro mobile, in condizione di manutenzione fatiscente, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad € 48.037,02;
- 2) 2) per l'immobile sito in lungomare CABOTO, di circa mq 84, adibito a galleria d'arte, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 32.177,90;
- 3) 3) per l'immobile sito in lungomare CABOTO, di mq. 127, adibito ad attività di lavorazione metalli, fatiscente, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 30.162,96;
- 4) 4) per l'immobile sito in via Garibaldi, di mq 16,50, adibito a laboratorio di arte funeraria, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 3996,28;
- 5) 5) per l'immobile sito in piazza Commestibili, di mq. 8,50, adibito a deposito merci, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 716,88;
- 6) 6) per l'immobile sito sempre in piazza Commestibili, di mq. 10,40, adibito a deposito merci, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 876,36;
- 7) 7) per l'immobile, ad uso abitativo, sito in lungomare CABOTO, di mq. 50,00, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad €. 8427,36;
- 8) 8) per l'immobile situato in lungomare CABOTO, vico 13, di mq. 20, adibito a magazzino, il canone annuo complessivo dovuto ammonterebbe ad € 1685,52.

Le relazioni di parte contestano le rilevazioni di mercato, effettuate dall'Agenzia del Territorio, assumendo che quest'ultimo Ufficio sarebbe caduto in un errore

metodologico derivante dal non aver attribuito il corretto rilievo alle condizioni degli immobili e alla loro ubicazione. La qual cosa ne avrebbe inficiato il computo estimativo.

Ma a ben vedere si tratta di elementi che appaiono oggettivi ed indubitabili e ne ha fatto, correttamente, menzione anche l'Agenzia del Territorio.

Quanto ai valori di saggio di fruttosità ritiene il Collegio che quelli proposti dai consulenti di parte siano estremamente riduttivi perché agganciati al tasso di rendimento dei BOT che, nel 1999, era notoriamente collocato in una fascia inferiore a quella di altri strumenti finanziari di rendimento.

Il Collegio reputa, pertanto, che la perizia estimativa dell'Agenzia del Territorio sia da condividere in toto, con la conseguenza che deve ritenersi dimostrato che il mancato adeguamento dei canoni nel periodo 1999-2004, ha prodotto un minor gettito nelle casse comunali e, quindi, un sicuro danno patrimoniale.

Accertata l'esistenza del danno nel suo profilo obiettivo, deve allora aversi riguardo alla dedotta responsabilità dei convenuti.

D'AMANTE Silvio

Il sig. D'AMANTE, a mezzo dei suoi patrocinatori, ha premesso alla contestazione, nel merito, delle accuse rivoltegli dalla Procura attrice, due deduzioni preliminari: la nullità della citazione, per indeterminatezza della domanda e ha eccepito la prescrizione dell'azione.

Entrambe le questioni appaiono palesemente infondate e, come tali, non possono trovare condivisione nel Collegio.

Quanto alla dedotta nullità dell'atto introduttivo appare utile rammentare che l'art. 1 del R.D. n. 1038/33 richiede, quali elementi oggettivi della citazione *"la*

esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata” mentre l'art. 163 c.p.c., - evocabile a fini di integrazione ex art. 26 del medesimo R.D. n. 1038/33 - con norma sostanzialmente sovrapponibile richiede, a pena di nullità, “3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.

Se ne deduce che l'*editio actionis* è vulnerata, nella sua esigenza di assicurare un compiuto diritto di difesa, da un'insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di *petitum* e di *causa petendi*, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere.

Tale verifica, però, deve effettuarsi, da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass. civ. sez. I n. 7074/05, n. 18184/04) con la conseguenza che una valutazione in termini di nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo allorché l'oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto costituzionale all'approntamento di un'adeguata ed informata difesa (cfr. Corte conti, sez. Lazio n. 2584/2005).

Nel caso di specie, l'opera di verifica non ha consentito e non consente di poter formulare una pronuncia nel senso richiesto dalla difesa, poiché l'atto di citazione depositato delinea, con chiarezza espositiva, indicazione esaustiva dei fatti contestati, articolata deduzione dei motivi di diritto, la domanda risarcitoria (ancorché questo avvenga per *relationem*) sicché la stessa si delinea come prospettazione lucida, coerente ed appagante sia dell'oggetto di contestazione del P.M., sia delle ragioni che sono alla base delle censure mosse.

Peraltro, come detto, le stesse puntuali e approfondite argomentazioni difensive depongono per un'infondatezza della doglianza formulata, che va perciò disattesa.

La stessa sfavorevole decisione deve riservarsi all'eccepita prescrizione, poiché i minori canoni contestati al sig. D'AMANTE si riferiscono al periodo 1999-2004 (anche se correttamente vanno ricondotti al periodo 1999-2002).

Ora, se è vero che l'art. 3, comma 2 del D.L. n. 453/93, convertito dalla legge n. 19/94, prevede che *"Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno"*, non può assumersi, come si ritiene abbia fatto la difesa, che il "fatto dannoso" si sia concretizzato nel momento del mancato introito del minor canone ma esso va correttamente individuato in quello in cui il relativo diritto di credito si è prescritto ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. , con conseguenza irrimediabile perdita per le finanze dell'Ente.

Ecco, allora, che i minori canoni relativi al 1999 si sono prescritti nel 2004 e da quella data decorrono i termini prescrizionali per l'azione del P.M. che, attraverso gli inviti a dedurre notificati tra il 14 ed il 22 luglio 2005, l'ha tempestivamente interrotta (interruzione che, a tutto concedere, è intervenuta anche solo in relazione al deposito dell'atto di citazione in data 2 novembre 2005).

L'eccezione di prescrizione, per quanto dedotto, non può essere quindi accolta.

Nel merito la Procura ritiene che la responsabilità amministrativa del sindaco D'AMANTE, rimasto in carica sino al 29 maggio 2002, trovi la sua primaria fonte nella

deliberazione n. 1112 del 19 luglio 1996 con la quale la Giunta gli avrebbe conferito apposito mandato al fine di una generalizzata revisione dei canoni locativi dei beni comunali concessi in uso a privati.

Ritiene il Requirente che a quest'obbligo, di natura specifica, si affianchi uno più generale, derivante dall'omesso controllo politico-amministrativo previsto dall'art. 50 T.U.E.L., ma la difesa contesta l'assunto accusatorio assumendo che proprio l'atto amministrativo denoterebbe lo scrupoloso zelo con cui il dott. D'AMANTE avrebbe assolto ai propri doveri e individuerebbe nel responsabile dell'UTC del Comune, il dirigente legittimato e responsabile della gestione del patrimonio comunale.

La difesa pone un problema (ancorché lo prospetti in via subordinata) di inquadramento generale della responsabilità del vertice politico dell'ente, così come disciplinato a partire dalla legge n. 142/90 e, soprattutto dal successivo D.Lgs. n. 267/2000.

Nei procedimenti amministrativi e nel "governo burocratico" delle Amministrazioni Pubbliche (e per quello che qui riguarda il Comune) all'esponente politico, figura esponentiale del vertice della persona giuridica pubblica, si è sostituito il dirigente amministrativo al quale l'organo politico fissa indirizzi ed obiettivi, senza ingerirsi poi nella fase attuativa se non nel momento della verifica dei risultati conseguiti.

La tesi non convince.

Prevedeva l'art. 36 della legge n. 142/90 "1. *Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli*

atti 2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia." distinguendo così le loro competenze da quelle dei dirigenti (art. 51) "2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. 3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti. 4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione" da quello dei Segretari Comunale (art. 52) "3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio".

A seguito dell'entrata in vigore del T.U.E.L., le attribuzioni del Sindaco sono previste dall'art. 50 che, ai primi tre commi afferma ". *Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.*

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia."

L'assetto normativo che precede ha, quindi, sostanzialmente innovato non solo in tema di specifica attribuzione delle funzioni sindacali ma, anche, l'assoggettabilità del "primo cittadino" a specifiche fattispecie di responsabilità amministrativa.

Ad avviso del Collegio, però, ritenere – come fa la difesa – che ogni e qualsivoglia responsabilità di tipo gestionale gravi sul dirigente preposto al settore d'interesse e affranchi, da ogni obbligo relativo il vertice politico, appare conclusione che va oltre la ratio e la lettera della norma.

Entrambe le disposizioni, seppur attuative di quell'orientamento legislativo che ha voluto una netta separazione tra autorità politica e direzione amministrativa, non elidono una responsabilità diretta del Sindaco qualora egli venga meno a doverosi compiti di sovrintendenza degli uffici comunali o non formuli chiari indirizzi.

Quello che il Legislatore ha voluto (e certamente si è realizzato) è, da un lato, svincolare il Sindaco da gravosi e burocratici impegni di ordinaria amministrazione e, dall'altro, conferire dignità adeguata alla professionalità del dirigente, in un assetto dicotomico che non vuol significare deresponsabilizzazione.

Nel caso di specie, se è vero che il Sindaco D'AMANTE non poteva (e doveva) provvedere in prima persona ad emanare i provvedimenti amministrativi di adeguamento dei canoni di locazione, dall'altro appare inappagante la sua tesi circa l'esclusiva competenza del dirigente pro-tempore, preposto allo specifico settore, né può darsi credito alla tesi di un'insindacabilità delle scelte politiche perché le fattispecie sottoposte all'esame del Collegio non riguardano scelte di indirizzo di tipo politico ma esclusivamente inadempienze nella gestione dei beni pubblici.

Il Collegio ritiene di poter condividere la tesi della difesa circa l'insufficienza della delibera n. 1112 a costituire unico appagante elemento di prova della responsabilità del sindaco D'AMANTE perché, in effetti, la delibera de qua non ha dato mandato al dott. D'AMANTE di procedere ad una sistematica revisione di tutti i canoni di locazione (come assume la Procura a pag. 8 del libello introduttivo) ma solo a quello, più limitato, di rivedere "l'intera situazione della Metal-Sud, relativamente ai locali in questione calcolando il canone e le altre condizioni contrattali..."(per inciso la società aveva occupato parte di un locale già assegnato ad altro locatario per cui il Comune, d'intesa con le parti, aveva proceduto ad una nuova disciplina contrattuale n.d.r.).

Pur con la precisazione che precede, però, la responsabilità del sindaco D'AMANTE non si elide, non solo in virtù di un principio generale di sovrintendenza degli uffici e del dovere di assicurare la corretta gestione delle risorse economiche comunali, ma anche in relazione ad una precisa, personale attenzione istituzionale verso tutti i rapporti di locazione in essere (i cui canoni, in virtù delle norme succitate dovevano essere aggiornati).

Risultano agli atti, infatti, copie di lettere di sollecito firmate dal sindaco D'AMANTE (relative al meno al periodo 1995/98) con cui egli invita i locatari a versare le mensilità arretrate, nonché delibere riguardanti l'affitto dei medesimi locali, segno evidente che, pur con la collaborazione degli Uffici e Servizi preposti, egli seguiva personalmente ogni questione.

Ora, seppur può apparire condivisibile che il Sindaco abbia bisogno della piena collaborazione dei settori burocratici, specie per la risoluzione di questioni squisitamente tecniche, non può ragionevolmente accertarsi l'implicita tesi che egli, da un lato, nulla sapeva dell'esistenza di una legge dello Stato, né che in base a quella dovesse porre in essere precisi adempimenti.

Si tratta, a tutta evidenza, di un atteggiamento omissivo che non trova giustificazione nella supposta dedizione di un sindaco alla risoluzione di soli problemi aventi natura politica.

E, questa, è materia che certamente non rientra tra le incensurabili scelte politiche di un Sindaco.

La sua responsabilità amministrativa dev'essere quindi affermata poiché indubitabile è il danno subito dalle casse comunali, indubitabile che esso sia riconducibile ad un'omissione, anche, del Sindaco e che quest'ultimo abbia agito, nella fattispecie, con inescusabile negligenza consentendo, per un considerevole arco temporale, che locali rientranti nel patrimonio comunale fossero locati a somme decisamente inferiori a quelle di mercato.

GURATTI Roberto

La Procura ha evocato in giudizio l'arch. GURATTI nella sua qualità di responsabile del settore VI – lavori pubblici e patrimonio del Comune di Gaeta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 il quale, secondo il Requirente “pur a conoscenza dell'irrisorietà dei canoni e del loro mancato aggiornamento, ometteva di attivarsi per aggiornare i canoni di locazione degli immobili in parola. La prova della piena conoscenza da parte dell'arch. GURATTI dell'irrisorietà dei canoni è fornita dalla determinazione dirigenziale n. 1/VI del 15.1.1999 nella quale si fa espresso riferimento alla modestia dei canoni di locazione” (pag. 8 dell'atto di citazione).

La difesa ha assunto, in primo luogo, che l'arch. GURATTI ha ricoperto l'incarico che precede per soli sette mesi, sino al 31 luglio 1999 (si sconosce da chi sia stato sostituito nella restante parte dell'anno n.d.r.) e, nel merito, ha contestato la tesi attorea soprattutto sotto il profilo della mancanza di prova e del necessario elemento psicologico.

Osserva, al riguardo, il Collegio, che manca nell'atto di citazione un ragionevole elemento di prova che fondi un condivisibile convincimento che l'arch. GURATTI abbia avuto, nel breve periodo in cui ha ricoperto l'incarico che precede, reale consapevolezza che i canoni di locazione, ancorché modesti, fossero inadeguati e che, anche ammessa tale consapevolezza, non abbia provveduto al loro adeguamento con inescusabile, grave negligenza.

E' certo e notorio che il Comune di Gaeta è un Ente locale che si estende su oltre 30 Km² ed aveva una popolazione, all'ultimo censimento del 2001, di oltre 21.000 abitanti.

L'Ufficio VI, lavori pubblici e patrimonio, ha competenze di indubbio significato, tra cui anche la viabilità, l'ufficio casa, la toponomastica ed altro.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di competenze che richiedono un forte impegno personale nella soluzione dei problemi strutturali e di ordinaria amministrazione per cui occorre, allorché si voglia attribuire al dirigente preposto di aver omesso di adempiere ai propri doveri con grave negligenza, che ne sia fornita adeguata prova (o almeno un principio di prova), non rappresentata certo dalla sola delibera n. 1/VI del 15.1.1999.

L'affermazione della responsabilità richiede che la prova fornita sia rigorosa nel sostenere il necessario nesso tra un comportamento inescusabile e la lesione patrimoniale, rigidità che non può essere rappresentata da un sillogismo tra l'essere preposto ad un ufficio e un'omissione, se non si fornisce prova che quell'omissione è stata, effettivamente, inescusabile e ingiustificata.

La delibera allegata, sottoscritta dall'arch. GURATTI praticamente all'atto del suo insediamento, nella parte in premessa dà atto dell'esistenza di fitti a "canone sociale", per i quali era in corso la rideterminazione dei canoni stessi e nella parte determinativa, oltre alla regolarizzazione dei contratti esistenti sotto il profilo del regime fiscale, si dà contezza della loro validità temporanea "sino alla nuova determinazione in corso".

Dopo alcuni mesi, il dirigente lasciava l'incarico senza che questa nuova determinazione fosse completata e ritiene il Collegio che non vi è prova che questa omissione, della quale fra l'altro l'attore deve porre in rilievo l'effettiva incidenza sulla fattispecie dannosa, sia ascrivibile a sua inescusabile incuria.

Nel caso dell'arch. GURATTI, nell'atto di citazione, non si rinvencono altri elementi oltre a quelli citati e, per tale motivo, il Collegio ritiene che non possa ritenersi strutturata, in capo al convenuto, un'ipotesi di responsabilità amministrativa sulla sola base di quanto offerto.

Ne consegue che l'arch. GURATTI deve essere mandato assolto dalla contestazione formulata nei suoi confronti.

MASIELLO EMILIO

L'ing. MASIELLO è stato convenuto dinanzi questa Corte nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Gaeta.

Come esattamente rilevato dalla sua difesa, il dirigente non può essere chiamato, secondo il convincimento di questo Collegio, a rispondere di fatti e comportamenti avvenuti nel 1999, stante il fatto che la decorrenza del suo incarico è stata fissata nell'1.2.2000 (e per il periodo tra le dimissioni dell'arch. GURATTI e la nomina dell'ing. MASIELLO nessun responsabile risulta nominato o evocato in giudizio).

A decorrere dall'anno 2000 e, per quanto riguarda il presente giudizio, fino al 2004, egli, quale responsabile del settore preposto, aveva l'obbligo di avviare i procedimenti di revisione dei contratti in essere poiché le sue argomentazioni difensive, fondate sull'avvenuta registrazione dei vecchi contratti e l'immodificabilità degli stessi per effetto della legge n. 392/78 non sono convincenti.

In primo luogo non può che ribadirsi che la "registrazione" è istituto che ha non solo una finalità tributaria ma anche civilistica e si prefigge di raggiungere tre scopi:

l'attestazione dell'esistenza degli atti, l'attribuzione ad essi di una data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., nonché la loro conservazione in un pubblico registro. E' peraltro noto che gli effetti civilistici operano solo nei confronti delle scritture private in quanto per l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata gli effetti descritti sono connaturati alla forma adoperata, per cui in questi casi si avrà come unico effetto quello di assicurare un'entrata all'Erario.

Appare quindi logico ritenere che l'aver sottoposto a registrazione i contratti già stipulati non può aver conferito agli stessi, come vorrebbe accreditare l'ing. MASIELLO, una "nuova decorrenza" e, da tale assunto farne derivare, peraltro erroneamente e sempre secondo la difesa, l'asserita impossibilità di procedere ad una revisione dei canoni infrasessennale (ai sensi degli artt. 27 e ssgg. della legge n. 392/78) proprio perché la decorrenza dei contratti va, in primo luogo, ricondotta alla loro effettiva stipula e, quanto all'inapplicabilità del vincolo previsto dalla legge n. 392/78, basti qui richiamare quanto detto dianzi, ovvero la doverosità di una revisione dei canoni – anche in deroga a disposizioni di legge – in applicazione dell'art. 32, comma 8 della legge n. 724/94.

Detto questo, in ordine alla contestata responsabilità amministrativa dell'ing. MASIELLO, si deve rilevare che egli, dall'anno 2000 al 2004 (periodo d'interesse ai presenti fini) ha rivestito l'incarico di dirigente del settore VI (Lavori Pubblici e Patrimonio).

A tal proposito, prevede lo Statuto Comunale, che è il Dirigente dell'Ufficio che deve provvedere ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati, anche secondo le direttive del Sindaco (art. 65). Peculiari sono, poi, i compiti attribuiti tra cui emergono, in maniera netta, la stipula dei contratti, l'approvazione dei ruoli dei canoni e dei tributi e il compimento degli atti di gestione finanziaria (art. 66).

La stessa, apicale rilevanza amministrativa la si rinviene nel T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 (art. 107), per cui appare al Collegio indiscutibile che il dovere di provvedere all'aggiornamento dei canoni locativi spettasse, in primo luogo, al predetto dirigente.

Nulla di tutto ciò è stato fatto, pur nella consapevolezza propria di dirigente che molti contratti di locazione aveva stipulato (depositati in atti) e, per questo, deve essere affermata la sua personale responsabilità in quanto, pur nella complessità del settore affidato, egli mai ha provveduto, in maniera diligente, al compimento degli atti necessari, adottati solo dopo l'attivazione dell'istruttoria da parte della Procura Regionale.

Il Collegio ritiene, per quanto precede, che nei suoi confronti trovi ampio fondamento la pretesa risarcitoria formulata nell'atto di citazione.

Sulla base di quest'ultima, poi, il danno, derivante dal mancato introito dei canoni nel loro corretto ammontare, assommerebbe a circa € 92.851,00 di cui la Procura, modificando la sua originaria domanda formulata in atto di citazione, ha chiesto l'integrale ristoro secondo la seguente ripartizione: quanto ad € 48.565 al sindaco D'AMANTE, in ragione sia dell'omesso aggiornamento dei canoni per il 1999-2004, quanto ad € 36.565,00 all'ing. MASIELLO per i canoni ridotti percepiti nel periodo 2000-2004 e € 7.720,00 all'arch. GURATTI limitatamente al 1999.

Tale domanda è stata però contestata dalla difesa a causa della sua tardività poiché la Procura ha inteso proporla ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Il Collegio non ritiene di poter condividere – e quindi ammettere – la domanda risarcitoria, così come da ultimo modificata da parte attrice ancorandola su di un canone processuale, l'art. 183 c.p.c., che attiene ad una fase del processo civile che, malgrado il richiamo ex art. 26 del R.D. n. 1038/33, non è presente nel nostro

giudizio.

La pretesa risarcitoria è stata formulata nell'atto di citazione e, come tale, diviene imm modificabile non essendoci, nel nostro paradigma processuale, l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ove è possibile, anche in base alle considerazioni formulate nella comparsa avversaria, di modificare le domande già formulate.

Peraltro, vi è da rilevare che la domanda iniziale non differisce da quella da ultimo proposta solo in termini quantitativi (e quindi configurabile al limite come *emendatio libelli*) ma incide nella sua articolazione poiché, dapprima, in essa si dava atto di uno stato di fatiscenza degli immobili che giustificava una pretesa ridotta della metà e, successivamente, si modifica la domanda procedendo a richiedere l'intero danno senza che, neanche in udienza, si sia data contezza e giustificazione di ciò.

In disparte la cennata perplessità procedurale, si deve rammentare che Il Collegio ha certamente, nella sua potestà decisoria, la possibilità di valutare la fattispecie non solo in ordine all'evocata responsabilità, ma anche in relazione al danno risarcibile, inteso quale effettiva lesione patrimoniale provocata dall'agente, anche in relazione alle condizioni ambientali, a difficoltà oggettive di interpretazione e applicazione di norme, a situazioni personali che modificano il parametro comportamentale e lo fanno assurgere a proiezione atipica del modello legale, nonché ad eventuali eventi sopravvenuti che ne hanno ridotto l'incidenza lesiva (come, nella fattispecie, le somme incassate a titolo di rivalutazione).

Di questo paradigma deve tener conto il Collegio allorché procede a valutare le singole fattispecie di responsabilità e l'esame degli elementi posti alla sua cognizione conduce a formare il proprio convincimento che l'indiscussa responsabilità del sindaco D'AMANTE trova momento di attenuazione – rispetto alla pretesa accusatoria – nella

carente collaborazione degli uffici, con la conseguenza che egli deve essere condannato a risarcire il Comune della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) mentre l'ing. MASIELLO, attesa la sua preminente funzione di dirigente dell'Ufficio e consapevole della necessità di procedere alla rivalutazione dei canoni, deve essere condannato a risarcire il Comune di Gaeta della somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00), comprensive di rivalutazione monetaria sino al giorno del deposito della presente sentenza, dal quale decorreranno interessi legali sino all'integrale soddisfo.

Il Collegio ritiene, invece, che l'arch. GURATTI debba essere mandato assolto alla luce della breve permanenza nell'incarico e degli impegni che allo stesso erano collegati. Il Collegio, infatti, pur rilevando che un suo atteggiamento maggiormente diligente avrebbe consentito – quanto meno – l'avvio della procedura di revisione dei canoni di locazione, non reputa che sia stata data idonea dimostrazione della sussistenza, nei suoi confronti, del necessario elemento psicologico della colpa grave.

Per tale motivo non può essere affermata la sua responsabilità amministrativa.

La decisione che precede ha valore anche quale rigetto dell'istanza istruttoria avanzata dal dott. D'AMANTE, perché valutata come irrilevante a mutare il quadro della complessiva responsabilità del convenuto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando

ASSOLVE

il sig. **Roberto GURATTI** dagli addebiti contestati con atto di citazione in epigrafe e

CONDANNA

il sig. **Silvio D'AMANTE** e il sig. **Emilio MASIELLO** a risarcire al Comune di Gaeta, rispettivamente, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo.

Condanna altresì il sig. D'AMANTE ed il sig. MASIELLO al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per ciascuno, in euro 298,12 (duecentonovantotto/12).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2008. .

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Luigi IMPECIATI

F.to dott. Mario RISTUCCIA

Depositato in Segreteria il 02.03.2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Mirella FREDA